


Risposto il.....
con Protocollo.....



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipee.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 34 del 15/12/2023

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere.

Situazione al 31 dicembre 2022.

- **Premesso che:** ai sensi del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100 (cosiddetto "Decreto correttivo"); e che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-l'Ente Pubblico locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- **TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.,
 - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto corretto n. 100 del 16/06/2017, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- **CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- **VISTO** l'esito della ricognizione, effettuata alla data odierna (15/12/2023), dalla quale risulta la seguente partecipazione: **SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.**, per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - **VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. **18** del **29/12/2022**
 - **VERIFICATO** che, in base a quanto sopra, sussistono le motivazioni per mantenere la partecipazione alla: **SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.**, per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, poiché la stessa società svolge un'attività di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016. La **SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.** è composta dai Comuni della Provincia di Frosinone oltre alla Provincia di Frosinone, ciascuno in quote uguali a prescindere dalla popolazione. Il suo scopo non è quello di fare speculazione economica, ma ricevere rifiuti prodotti dai Comuni, recuperare le materie prime (carta, plastica, metalli, ecc.) e lavorare ciò che rimane, trasformandolo in combustibile dal quale ricavare energia. Attraverso la sua attività la SAF S.p.A. ha evitato ogni emergenza legata alla presenza dei rifiuti in provincia di Frosinone e impedito che ciò accadesse in altre località del Lazio. Con il fatturato della SAF S.p.A. vengono realizzati investimenti tecnologici per avere impianti sempre più moderni e sicuri per l'ambiente e creare occupazione economica. Tali attività, come detto, integrano quelle espressamente indicate dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.
 - **DATO ATTO**, ancora una volta che il termine del 30 settembre non risulta essere perentorio e che, inoltre, non risulta nemmeno chiaro se i piccoli Comuni siano tenuti alla ricognizione;
 - **VISTE:** la nota della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, prot. DT 15445 del 07/06/2018, con la quale si invitavano i Comuni a trasmettere i piani di razionalizzazione in questione; la successiva nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VII – Valorizzazione del Patrimonio Pubblico, prot. 2337 del 04/03/2021, con la quale informa della data di apertura e chiusura del portale per l'inserimento delle comunicazioni da parte dei Comuni relative alle revisioni in questione;
 - **VISTI:**
 - il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42;
 - il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

- i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
L'organo di revisione del comune di Pignataro Interamna

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'adozione della proposta relativa **“Revisione partecipazioni societarie possedute 2022”**

Pignataro Interamna, **15/12/2023**.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Giuseppe Russo

